



Al Signor **PARAGONE Luigi**
Vico Nicola Stame, 3
71121 – FOGGIA

Concessione: n. _ /2017

- Richiedente: PARAGONE Luigi, nato a Foggia il 13.03.1979 ed ivi residente in Vico Nicola Stame n. 3 – codice fiscale: PRGLGU79C13D643T.
- Terreno in agro di Foggia, censito in catasto al foglio 73, p.lla n. 47, di ha 0.43.89, di proprietà del “Demanio dello Stato – Ramo Bonifica”.

Vista l'istanza in data 16.11.2015, acquisita al protocollo consortile n. 19596 del 17.11.2015, con la quale il signor PARAGONE Luigi, nato a Foggia il 13.03.1979 ed ivi residente in Vico Nicola Stame n. 3, ha chiesto in concessione il terreno riportato in oggetto, trasmettendo tutta la documentazione, così come prevista dal Regolamento regionale 01.08.2013, n. 17 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 109 supplemento del 07.08.2013;

Rilevato che la documentazione presentata risulta idonea per l'ottenimento in concessione del terreno di che trattasi, ad uso semina;

Rilevato che questo Consorzio, ex articolo 4 del detto Regolamento regionale, con nota prot. n. 4839 del 18.03.2016, ha richiesto al Comune di Foggia la pubblicazione del bando per la concessione del terreno in argomento;

Vista la legge Regionale 13.03.2012, n. 4 recante "*Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica*", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 38 del 13.03.2012, che all'art. 10, comma 2, stabilisce "*Nello svolgimento delle attività di vigilanza, sorveglianza, conservazione e tutela delle opere pubbliche, i consorzi di bonifica, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo VI (Disposizioni di polizia), Capi 1 (Disposizioni per lo conservazione delle opere di bonificazione e loro pertinenze) e 2 (Delle contravvenzioni) del r.d. 3681/1904 e s.m.i., provvedono al rilascio delle concessioni, autorizzazioni e licenze. I relativi canoni restano a beneficio del consorzio, secondo quanto previsto dall'articolo 100 del r.d. 215/1933*";

Visto il Regolamento regionale di cui sopra il quale all'art. 9, comma 1, lettera a) stabilisce "*per le concessioni di fondi per uso agricolo il canone annuale, da corrispondere in via anticipata è determinato moltiplicando il valore agricolo medio (V.A.M.) previsto dalle Tabelle della Commissione Provinciale Espropri per il saggio di rendimento del 2%*";



Vista la deliberazione della Deputazione Amministrativa di questo Ente, n. 927 dell'11.11.2013, con la quale è stato nominato Responsabile del Procedimento per l'iter di concessione, ai sensi dell'art. 7 del richiamato Regolamento Regionale n. 17/2013, il dottor Matteo TRICARICO, vice direttore dell'area amministrativa;

Vista l'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento dalla quale si evince che;

- il richiedente non ha contenziosi con questo Consorzio, né è debitore di contributi di bonifica;
- il richiedente ha prodotto autocertificazione attestante di non essere nelle condizioni previste dall'art. 8 DLgs 18.04.2016, n. 50 (ex art. 38, comma 1, DLgs. 12.04.2006, n. 163);
- risultano soddisfatti i requisiti di cui al comma 4 dell'art. 4 del Regolamento di che trattasi;
- non sono state inoltrate domande concorrenti od osservazioni ex articolo 4, comma 7 del richiamato Regolamento n. 17/2013;
- che il richiedente ha pagato le spese di istruttoria, pari ad € 97,53 (novantasette/53), giusta ricevuta di c.c.p. in data 26.11.2015;

Rilevato che il canone annuale (art. 9 comma 1 del R.R. n. 17/2013), è stato quantificato in € 119,41 (centodiciannove/41);

Visto il parere tecnico favorevole, espresso dall'Area Ingegneria – Settore Manutenzione Sud - Fortore in data 25.08.2016;

Rilevato che con consorziale n. 15333 del 08.09.2016, questo Consorzio ha chiesto alla “Regione Puglia – Ufficio Bonifica ed Irrigazione”, il parere ex art. 10 della L.R. 4/2012;

Constatato che, dal ricevimento da parte della Regione Puglia della predetta richiesta sono trascorsi ben oltre i 30 giorni previsti dall'art. 10, comma 4 della L.R. n. 4/2012, senza che si sia rilasciato alcun parere;

Dato atto che, pertanto, il parere, ai sensi del predetto comma 4, art. 10, si intende positivamente espresso;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. del, con cui è stato approvato lo schema di questa concessione;

Vista l'attestazione di pagamento del canone annuo di € 119,41 (centodiciannove/41), effettuato in data a mezzo di c.c.p. a favore del Consorzio per la Bonifica della Capitanata - causale canone annuo concessione n. .../2017;

SI CONCEDE

al signor PARAGONE Luigi, nato a Foggia il 13.03.1979 ed ivi residente in Vico Nicola Stame n. 3, codice fiscale: PRGLGU79C13D643T, l'utilizzo, ad uso semina, del terreno demaniale in agro di Foggia, censito in catasto al foglio 73, p.lla n. 47, di ha 0.43.89, di proprietà del “Demanio dello Stato - Ramo Bonifica”.

Durata (art. 10 del Regolamento)

La presente concessione avrà durata di anni tre a decorrere dal, quindi, avrà termine il Non è consentito il tacito rinnovo.

Utilizzazione e Sanzioni (artt. 5 e 19 del Regolamento)

Il terreno concesso potrà essere utilizzato esclusivamente ad uso semina. A tal uopo, ai sensi dell'art.19 del Regolamento 17/2013, questo Consorzio provvederà nei periodi ritenuti dallo stesso più opportuni, a verificare l'effettiva destinazione del terreno oggetto della presente concessione.

**Oneri e divieti** (art. 27 del Regolamento)

La concessione è rilasciata a totale rischio e pericolo del concessionario il quale, pertanto, espressamente rinuncia ad ogni pretesa di diminuzione qualora il godimento della zona concessa, dovesse essere sospeso o interrotto, totalmente o parzialmente, per casi fortuiti ordinari, quali grandine, fulmine siccità e così via., non esclusa la inondazione a seguito di rottura della tubazione sottostante, la quale è da ritenersi prevedibile in ragione della particolare ubicazione del terreno.

Ove il Consorzio dovesse, a suo insindacabile giudizio, eseguire nella zona lavori pubblici di bonifica comportanti l'occupazione temporanea o definitiva, parziale o totale, del terreno concesso, il concessionario sarà tenuto alla immediata riconsegna di tutto o parte del terreno, intendendosi la concessione medesima rispettivamente risolta o limitata al terreno disponibile. In tale evenienza il Consorzio ridurrà, in proporzione alla superficie e al tempo di mancato godimento, il canone versato; in ogni caso il concessionario non potrà avanzare pretese di rimborso spese, di compensi o di indennizzi.

Il concessionario per il passaggio di persone o dei mezzi meccanici nella zona concessa dovrà servirsi esclusivamente dei passaggi esistenti o all'uopo indicati dal Consorzio.

E' vietato :

- costruire rampe di accesso, ripari stabili, opere murarie o comunque variare lo stato dei luoghi;
- effettuare lavorazioni agricole ad una profondità superiore a 50 cm;
- sub-concedere, in tutto o in parte, a titolo oneroso o gratuito, il terreno concesso, pena la revoca della concessione e l'eventuale risarcimento del danno.

Canone annuale (art. 9 del Regolamento)

Il canone annuale, da corrispondere in via anticipata, è determinato per il corrente anno in complessivi € 119,41 (centodiciannove/41). Esso sarà aggiornato ogni anno in misura pari al 75% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno precedente.

Cauzione (art. 16 del Regolamento)

Il concessionario non ha rilasciato garanzia bancaria o assicurativa in quanto il canone annuale è inferiore ad € 500,00 (cinquecento/00).

Normativa di riferimento

La presente concessione è rilasciata ai sensi del Regolamento regionale 11.08.2013, n. 17 recante "Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 109 – supplemento del 07.08.2013, al quale si rimanda per tutto quanto non espressamente precisato nella presente concessione.

Il presente atto sarà sottoposto alla registrazione a cura del Consorzio ma a spese del concessionario.

Foggia,

Il Presidente
(Giuseppe De Filippo)

Per accettazione
(Luigi Paragone)